

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nella persona dei signori:

- Avv. Letizia Lombardi (Presidente)
- Avv. Maria Valeria Feraco (2° componente)
- Avv. Andrea Leoni (3° componente)

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

nel Procedimento n. 2/2017 CSA, promosso dall'A.S.D. **Desperados BSC** avverso "*le decisioni del Giudice Nazionale competente per la serie C Baseball riguardanti il tesserato Longhitano Marco*".

\*\*\*\*\*

Con reclamo depositato a mezzo pec, il 21 luglio 2017, l'A.S.D. **Desperados BSC** ha impugnato "*le decisioni del Giudice Nazionale competente per la serie C Baseball riguardanti il tesserato Longhitano Marco*", sanzionato – in relazione alla Gara B00SCAAR0111, disputata il 09 luglio 2017 – con la squalifica di 3 giornate di gara "*per essersi rivolto all'ufficiale di gara con tono irrispettoso e gravemente minaccioso. Espulso*".

Il predetto provvedimento disciplinare è stato assunto dal Giudice sportivo competente, giusta comunicato ufficiale n. 7012 del 13 luglio 2017.

Si duole il reclamante del predetto provvedimento disciplinare, siccome la sanzione risulterebbe "*eccessiva e smisurata*" poiché il Giudice sportivo di categoria serie C non avrebbe tenuto conto delle circostanze attenuanti di cui all'art. 9 comma 1 lettere a) e c) del Regolamento di Giustizia (RG).

Conclude, pertanto, per l'annullamento o la riduzione dell'irrogata sanzione, senza chiedere di essere sentito a norma dell'art. 45 comma 6 RG.

Costituito il Collegio con provvedimento presidenziale del 24 luglio 2017, ritualmente comunicato agli interessati, veniva contestualmente fissata la camera di consiglio per il giorno 27 luglio 2017.

Nessuna altra parte si costituiva e, alla predetta camera di consiglio, la Corte assumeva la decisione.

### MOTIVI



Il reclamo è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 44 comma 2 R.G. il reclamo "è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata".

Quest'ultima, nel caso concreto, risale al 13 luglio 2017, mentre il reclamo risulta inoltrato a mezzo pec solo il successivo 21 luglio e, pertanto, oltre il termine perentorio di cui al citato art. 44 comma 2 R.G.

### PQM

il Collegio definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il reclamo proposto dall'ASD Desperados BSC, confermando integralmente la sanzione irrogata dal Giudice sportivo di Categoria serie C;
- dispone l'incameramento definitivo del contributo di accesso alla giustizia del presente grado di giudizio, in favore della Federazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 luglio 2017.

2° Componente

Il Presidente

3° Componente